



CONFINDUSTRIA AREZZO

ALLE IMPRESE EDILI ASSOCIATE

Arezzo, 24 agosto 2006

Protocollo n. 5.32/1152 – Bu/fl

CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO LEGGE N. 223/06, COSIDDETTO DECRETO BERSANI, IL QUALE CONTIENE NOVITA' LEGISLATIVE DI PARTICOLARE INTERESSE PER IL SETTORE EDILE.

Il 2 agosto 2006 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 1475 di conversione del decreto legge di cui all'oggetto, nella legge 248/06 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (12 agosto 2006).

Si richiamano qui di seguito le novità legislative in materia di lavoro, introdotte durante l'iter parlamentare di approvazione, di particolare e rilevante interesse per il settore edile.

L'articolo 36-bis (riportato in allegato) detta una serie di misure per contrastare il lavoro sommerso e per promuovere la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, **con specifico riferimento al settore delle costruzioni.**

In primo luogo, si dispone che, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 494/96, nonchè le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Inps e dell'Inail, può disporre la sospensione del lavoro nell'ambito dei cantieri edili allorchè venga riscontrato l'impiego di personale non assunto regolarmente, poichè non risultante dalla documentazione obbligatoria relativa ai lavoratori, in una misura almeno pari al 20% del personale regolarmente assunto e occupato nel cantiere.

Il medesimo provvedimento di sospensione dei lavori può essere adottato nel caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di durata massima dell'orario di lavoro, di riposo giornaliero e di riposo settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo n. 66/03 e successive modificazioni.

Inoltre si dispone che gli uffici del Ministero del lavoro informino con tempestività gli uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione dei lavori, al fine della emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche, fino a un periodo massimo di due anni.

La revoca della sospensione dei lavori è condizionata al ripristino della situazione di rispetto sostanziale della normative di legge da parte del datore di lavoro.

Ciò richiede, nel caso di impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie, la regolare assunzione degli stessi; nel caso di reiterate violazioni della disciplina relativa all'orario di lavoro, l'accertamento del ripristino delle relative tutele.

In attuazione di una delle misure preannunciate dal DPEF per gli anni 2007-2011 per contrastare il lavoro nero nei settori con maggiore indice di irregolarità, a decorrere dal **1° ottobre 2006** è introdotto nei cantieri edili l'obbligo di munire il personale occupato di una apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Si prevede una modalità di adempimento semplificato per le imprese di minori dimensioni è cioè per i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti che possono assolvere all'obbligo di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

Apposite sanzioni pecuniarie sono previste sia in capo al datore di lavoro che al lavoratore in caso di inadempimento degli obblighi relativi all'identificazione dei lavoratori.

L'articolo 36-bis dà inoltre attuazione ad un'altra delle misure preannunciate dal richiamato DPEF, rendendo **immediatamente applicabile (a partire dal 12 agosto 2006)** la previsione secondo cui nel settore edile, in deroga alla normativa generale sul collocamento, **i datori di lavoro sono tenuti a comunicare agli uffici competenti l'assunzione di nuovi lavoratori il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti (quindi in via preventiva), mediante documentazione avente data certa (e-mail, fax, raccomandata, ecc.).**

Si prevedono inoltre modifiche alla disciplina vigente volta a rendere più efficaci le sanzioni amministrative pecuniarie previste per il caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o dai documenti obbligatori.

Si dispone che possono usufruire delle agevolazioni previste dall'articolo 29 della legge n. 341/95 esclusivamente i datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili, da attestare tramite il DURC.

Inoltre, non possono avvalersi delle agevolazioni in esame i datori di lavoro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per la violazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, per un periodo di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

La normativa in commento ha come noto introdotto la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore relativamente al versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Nel corso dell'esame del provvedimento al Senato non è stato modificato l'impianto della norma ma, a seguito della presentazione di emendamenti suggeriti dall'Ance, **ne è stata subordinata l'operatività all'emanazione di un decreto interministeriale**, da emanarsi entro 90 giorni dell'entrata in vigore della legge, che stabilisca la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti da parte del subappaltatore.

Si prevede infatti che la responsabilità solidale venga meno nel caso in cui l'appaltatore verifichi, prima di versare il corrispettivo al subappaltatore, che quest'ultimo sia in regola con tutti gli adempimenti fiscali e contributivi e che lo stesso possa sospendere il pagamento di cui sopra fino a quando il subappaltatore non fornisca la documentazione che ne attesta la regolarità ai fini di che trattasi.

La procedura descritta vale anche per il committente, con esclusione di colui che non esercita attività commerciale, il quale dovrà effettuare i pagamenti di competenza soltanto una volta che l'appaltatore dimostri (esibendo l'apposita documentazione) che gli adempimenti fiscali e contributivi dallo stesso dovuti siano stati eseguiti.

Il provvedimento fissa però un limite massimo nell'ambito della suddetta responsabilità solidale all'intervento dell'appaltatore, che non può superare l'ammontare complessivo del corrispettivo dovuto dall'appaltatore stesso al subappaltatore.

Durante l'iter parlamentare di conversione, inoltre, la responsabilità solidale, su esplicita richiesta dall'Ance, è stata circoscritta, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 276/03, entro un anno dalla fine dei lavori.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni sull'argomento restando a disposizione per ogni necessità interpretativa.

Cordiali saluti.

Rif. M. Bucaletti – Tel. 0575/399429; e-mail: bucaletti@assindar.it

All.

Articolo aggiunto al decreto legge 223/06 in sede di conversione dalla legge 248/06.

Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

«Art. 36-bis. - (*Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro*). - 1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del *decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494*, e successive modificazioni, nonché le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del *decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66*, e successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia.

2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al *decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66*, e successive modificazioni. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.

3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.

4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione

provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

6. L'articolo 86, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

“10-*bis*. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa”.

7. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.”;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.

8. Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

9. Al comma 213-*bis* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)”.

10. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo le parole: “Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione” sono inserite le seguenti: “, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,”.

11. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, è prorogato fino al 31 dicembre 2007.

12. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni».